



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 263

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di sabato 2 agosto 2014

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	3
2 <sup>a</sup> - Giustizia:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	8
4 <sup>a</sup> - Difesa:		
<i>Sottocommissione per i pareri</i> . . . . .	»	13
6 <sup>a</sup> - Finanze e tesoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	14
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	17
11 <sup>a</sup> - Lavoro:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	21
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	29

---

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria**

**187<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Rughetti.*

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 1° agosto.

Ha inizio la discussione generale.

Il senatore ICHINO (*SCpI*), dopo aver formulato un giudizio positivo sull'impianto della riforma e sui contenuti essenziali del provvedimento, si sofferma su alcuni aspetti critici che, a suo avviso, richiedono una riflessione approfondita.

In primo luogo, ritiene che dovrebbero essere oggetto di riconsiderazione gli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, introdotti dalla Camera dei deputati. Tali norme, infatti, introducono deroghe al regime pensionistico, con riferimento, rispettivamente, al personale della scuola che – secondo la disciplina previgente – avrebbe maturato i requisiti per il collocamento in quiescenza al termine dell'anno scolastico 2011-2012, e ai giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale.

Dopo aver ricordato l'esigenza di elevare il limite di età per il pensionamento, in ragione dell'aumento della durata della vita media, sottolinea che l'introduzione di benefici particolari per lavoratori che non fanno parte della categoria dei cosiddetti «esodati» potrebbe determinare incongruenze nell'impianto complessivo della cosiddetta legge Fornero.

In materia di mobilità del personale, formula considerazioni critiche circa la previsione – introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati – della previa consultazione delle associazioni sindacali. A tale riguardo, ritiene che sia sufficiente una preventiva informazione.

Infine, ritiene che il divieto per le amministrazioni pubbliche di chiedere al cittadino informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, opportunamente introdotto alla Camera con l'articolo 17-bis, dovrebbe essere esteso facendo riferimento ai dati disponibili in qualsiasi amministrazione statale.

Il senatore CRIMI (M5S) rileva che il provvedimento presenta numerose criticità, sulle quali sarebbe stata necessaria una discussione più approfondita.

Si sofferma, innanzitutto, sull'articolo 2 del decreto-legge, che disciplina la procedura per l'attribuzione degli incarichi direttivi ai magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura. A suo avviso, appare non sufficiente e, per certi aspetti, velleitario, stabilire termini temporali stringenti per una tempestiva conclusione delle procedure. Al contrario, sarebbe necessaria una generale riforma del comparto giustizia, attraverso disegni di legge organici e di ampio respiro, mentre si può constatare la tendenza, confermata dall'attuale decreto-legge, a ricorrere a misure dettagliate e settoriali, peraltro inserite all'interno di un provvedimento vasto ed eterogeneo in materia di pubblica amministrazione.

Reputa non condivisibile, inoltre, la riduzione da quattro a due anni della durata minima del servizio che deve essere assicurato dai magistrati che concorrono per il conferimento delle funzioni direttive.

Infine, critica la modifica – apportata dalla Camera dei deputati – che limita il ricorso del giudice amministrativo avverso i provvedimenti di conferimento degli incarichi direttivi del CSM, stabilendo che l'impugnazione possa avere ad oggetto solo i vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto. A tale riguardo, osserva che sarebbe preferibile fissare criteri oggettivi per il conferimento degli incarichi.

Chiede, quindi, al Governo di precisare le modalità di applicazione della norma che condiziona il trasferimento del personale da una pubblica amministrazione ad un'altra, in presenza di una percentuale di posti vacanti nell'amministrazione di destinazione superiore a quella dell'amministrazione di provenienza. È opportuno, infatti, chiarire se la comparazione debba essere effettuata riguardo a una determinata qualifica professionale o in relazione al complesso del personale.

Con riferimento all'articolo 23, ritiene che, a seguito della soppressione della conferenza statutaria, si dovrebbe precisare quale organo sia

incaricato di redigere lo statuto della Città metropolitana, per la cui approvazione la competenza è ora trasferita dalla conferenza metropolitana al consiglio metropolitano.

Dopo aver sottolineato l'esigenza di una maggiore gradualità nel trasferimento dei compiti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici all'Autorità anticorruzione, si sofferma sull'articolo 50, che introduce, presso i tribunali ordinari e le Corti d'appello, l'ufficio del processo, composto da personale di cancelleria e da giovani laureati particolarmente meritevoli. A tale riguardo, dopo aver sottolineato la carenza ormai cronica di personale di cancelleria, rileva la necessità di introdurre criteri certi per la selezione dei laureati a *stage* e tirocini formativi.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) formula considerazioni critiche sull'articolo 1- *ter*, che introduce disparità di trattamento a favore dei giornalisti, consentendone il prepensionamento. Inoltre, ritiene non condivisibile l'urgenza di alcune disposizioni, tra cui quella che prevede la creazione di un unico sistema informatico di acquisizione dei dati per le amministrazioni statali.

Infine, osserva che la previsione di tempi stringenti per il dibattito rende vani i tentativi di apportare miglioramenti al testo.

Il senatore MARTON (*M5S*) chiede informazioni dettagliate in merito ai *data center* delle amministrazioni statali, con particolare riferimento alle capacità di archiviazione, alla possibile obsolescenza degli apparecchi utilizzati e alla effettiva possibilità di integrare i sistemi operativi in dotazione.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore PAGLIARI (*PD*), intervenendo in replica, si sofferma in primo luogo sull'articolo 1-*bis*. A tale proposito, precisa che la norma – introdotta dalla Camera dei deputati – risponde all'esigenza di risolvere uno squilibrio ingiustificato a danno di un contingente limitato del personale scolastico. Infatti, al momento dell'entrata in vigore della riforma Fornero, non si era tenuto conto della peculiarità di quei dirigenti scolastici e docenti che, pur avendo maturato i requisiti, potevano essere collocati in quiescenza, al fine di tutelare la didattica, solo al termine dell'anno scolastico in corso.

Si rimette alla valutazione del Governo, invece, riguardo alla norma sul trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti, i quali peraltro non sono dipendenti pubblici.

Quanto all'osservazione del senatore Ichino sul comma 1 dell'articolo 4, precisa che la consultazione delle associazioni sindacali è prevista esclusivamente per la definizione del decreto ministeriale, con cui saranno

precisati i criteri per la realizzazione dei trasferimenti di personale tra amministrazioni.

Nel replicare al senatore Crimi, sottolinea che il conferimento all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) dei compiti e delle funzioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici appare, a suo avviso, quanto mai opportuno. In tal modo, infatti, un unico organismo potrà disporre di tutte le informazioni necessarie per operare nella fase preventiva e repressiva dei fenomeni criminosi.

Pur condividendo la necessità di un disegno di legge specifico – anche di rango costituzionale – per una riforma complessiva della giustizia, appare necessario migliorare la struttura di supporto dei magistrati nella fase istruttoria, al fine di accelerare l'attività decisoria. In tal senso, ritiene apprezzabile l'introduzione di un «ufficio del processo», pur riconoscendo che la formulazione normativa presenta alcune criticità che potrebbero essere risolte in sede emendativa.

Nel condividere le riserve del senatore Crimi in merito alla delimitazione del sindacato degli atti del CSM, precisa che, nel corso dell'esame presso la Camera, la previsione che circoscriveva l'area del controllo del giudice amministrativo ai vizi di violazione di legge e di eccesso di potere manifesto è stata soppressa con riferimento al giudizio di ottemperanza.

Rileva, infine, che la Camera dei deputati ha elevato a tre anni il termine minimo di garanzia di permanenza in servizio per il conferimento di incarichi direttivi. A tale riguardo, invita il senatore Crimi a considerare l'ipotesi di presentare un ordine del giorno, che impegni il Governo a valutare ulteriormente la questione.

Il sottosegretario RUGHETTI, intervenendo in replica, osserva, preliminarmente, che il Governo ha inteso anticipare, con un provvedimento d'urgenza, alcune delle misure che saranno formulate in modo più organico e approfondito in un successivo disegno di legge, che è già stato presentato al Senato. Entrambi gli interventi normativi mirano al superamento di una visione non unitaria della pubblica amministrazione, che ha determinato una separazione tra i diversi enti pubblici, ostacolandone il funzionamento. Inoltre, in linea di continuità con il provvedimento relativo alle Città metropolitane, si intende organizzare la struttura pubblica «a geometria variabile», per tenere conto delle specifiche esigenze del territorio e offrire servizi più adeguati al cittadino, anche in tema di giustizia.

Le misure introdotte con il decreto-legge mirano alla semplificazione delle procedure e allo snellimento degli enti sul territorio, al fine di evitare duplicazioni. A tale proposito, ricorda in particolare la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e per la provincia di Mantova, disposta dal comma 3 dell'articolo 18. Precisa, inoltre, che la norma sulla interconnessione delle banche dati è già pienamente realizzabile, mediante la condivisione di sistemi e applicazioni, attraverso il cosiddetto *cloud computing*.

Precisa che l'articolo 1-bis, sul ricambio generazionale nel comparto della scuola, è stato inserito dalla Camera dei deputati e che sono in corso

approfondimenti sulle criticità circa la compatibilità finanziaria, rilevate dalla Ragioneria generale dello Stato.

Quanto all'articolo 1-ter, osserva che la norma può essere ritenuta omogenea con le altre disposizioni, in quanto per la ristrutturazione del settore dell'editoria, che attraversa da tempo una situazione di crisi, è utilizzato un apposito fondo presso la Presidenza del Consiglio.

Precisa che i dati richiesti dal senatore Marton saranno disponibili grazie all'attività di verifica e ricognizione, già avviata dal precedente Governo, che ora proseguirà attraverso l'Agenda digitale italiana.

Auspica, infine, una tempestiva conversione in legge del decreto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria****137<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
PALMA*La seduta inizia alle ore 11,05.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Il relatore, senatore CASSON (PD) illustra brevemente i contenuti del disegno di legge n. 1582, con particolare riferimento alle norme del decreto-legge in conversione, già esaminato dalla Camera dei deputati, di preminente interesse per la Commissione giustizia.

L'articolo 2 disciplina la delicata materia degli incarichi elettivi ai componenti dell'ordine giudiziario.

L'articolo 8, in certa misura, reca norme di carattere complementare giacché disciplina il collocamento in fuori ruolo dei magistrati.

Altre norme di interesse sono previste dall'articolo 9 che modifica la disciplina e i limiti degli onorari in favore degli avvocati dello Stato e degli enti pubblici.

L'articolo 18 dispone la soppressione delle sedi staccate dei tribunali amministrativi regionali, nonché la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova. Precisa, quindi, che su tale punto appare opportuno svolgere un esplicito riferimento nella proposta di parere che verrà sottoposta all'attenzione della Commissione. Un passaggio di non poco conto è recato dall'articolo 19 in cui la soppressione dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici determina la ridefinizione delle funzioni dell'autorità nazionale anticorruzione. Illustra anche le norme a



tutela dei dipendenti pubblici che segnalano la consumazione di illeciti, previste dall'articolo 31 del decreto-legge.

L'articolo 32 disciplina la gestione delle imprese per la prevenzione della corruzione.

L'articolo 38 introduce norme per l'accelerazione del processo amministrativo digitale cui segue la disposizione recata dall'articolo 41 concernente l'abuso del processo, e le successive previsioni normative, tutte volte a rafforzare la disciplina telematica dei processi speciali. Si tratta di un complesso di disposizioni che investe il sistema delle notificazioni degli atti processuali, la disciplina della notificazione della sentenza e ancora il deposito degli atti processuali in forma telematica. Infine, ulteriori norme concernono le procedure di esecuzione quali la vendita delle cose mobili pignorate con modalità telematica. Gli articoli da 50 a 52 concernono rispettivamente: l'ufficio per il processo, le borse di studio per lo svolgimento di stage formativi presso gli uffici giudiziari, l'apertura al pubblico delle cancellerie presso i tribunali e le corti d'appello, i termini per il deposito telematico degli atti processuali e, infine, i poteri di autentica attribuiti agli ausiliari e ai difensori.

L'articolo 53 è invece rilevante poiché determina la copertura finanziaria attraverso l'aumento del contributo unificato.

Non essendovi senatori che intendono intervenire, il relatore CASSON (*PD*) avanza una proposta di parere favorevole con una osservazione concernente l'articolo 18, in materia di soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali, nonché recante disposizioni per la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova; dà conto di un altro rilievo riguardante l'articolo 50 in materia di ufficio del processo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello; illustra, infine, un'ultima articolata osservazione in punto di trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, nonché un rilievo riguardante la disciplina dello *stage* formativo presso gli uffici giudiziari e i suoi effetti ai fini dell'accesso al concorso in magistratura.

Ha per primo la parola il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), il quale ritiene che non sia opportuno inserire un esplicito riferimento, nella proposta di parere, alle esigenze di garantire una giustizia amministrativa di prossimità; infatti, si rischia di porre tale questione sullo stesso piano di rilevanza rispetto alla tanto discussa e criticata riforma della geografia giudiziaria ordinaria, la quale, invece, continua a rappresentare un'autentica emergenza per l'intero sistema giustizia in Italia. In definitiva, circa la soppressione delle sezioni distaccate dei Tribunali Amministrativi Regionali, auspica che si inviti a preservare l'efficienza del sistema di giustizia amministrativa.

Il senatore FALANGA (*FI-PdL XVII*) ritiene si debba dare particolare rilievo ed enfasi all'esigenza di stabilire fermi limiti di incompatibilità per i magistrati in quiescenza ad assumere incarichi pubblici di particolare

rilievo, specialmente se conferiti da parte di amministrazioni che insistono sul territorio di riferimento del distretto di corte d'appello presso il quale gli stessi magistrati ordinari hanno prestato servizio prima del collocamento a riposo. Cita, al riguardo, clamorosi esempi dei disastrosi effetti determinati da una prassi facoltizzante in proposito.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'osservazione circa la disciplina in punto di collocamento a riposo dei magistrati, debba essere redatta nella prospettiva di determinare un accesso al trattamento di quiescenza più graduato rispetto a quello previsto in base ai requisiti e ai limiti attualmente vigenti, così da ridurre l'impatto sull'ordinamento giudiziario dell'uscita dai ruoli della magistratura ordinaria.

La senatrice MUSSINI (*Misto-MovX*) preannuncia la propria perplessità sulla proposta di parere, rispetto alla quale non può esprimersi positivamente giacché, sebbene le osservazioni predisposte dal relatore con riguardo all'articolo 50 appaiano condivisibili, non può condividere un dispositivo favorevole sul complesso delle disposizioni recate dal decreto-legge in conversione.

Il relatore CASSON (*PD*) dà quindi conto della proposta di parere, allegata al resoconto, che comprende le osservazioni redatte alla luce del dibattito svolto.

Verificata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni predisposta dal relatore.

#### *SULLA RIASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1517*

Il presidente PALMA rende noto che il disegno di legge n. 1517 è stato riassegnato in sede deliberante.

Informa, quindi, che nel corso della prossima settimana verranno convocate tre sedute per procedere all'esame in sede legislativa del testo, già approvato dalla Camera dei deputati, recante norme sulla sospensione del procedimento penale nei confronti degli irreperibili.

Preannuncia sin da ora l'ipotesi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di lunedì 4 agosto, così da poter trasmettere le proposte emendative alle altre Commissioni permanenti, in modo da acquisirne il prescritto parere.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 11,20.*

## PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE PER IL DISEGNO DI LEGGE N. 1582

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

considerato che l'articolo 1, al terzo comma, disciplina i trattenimenti in servizio dei magistrati ordinari, facendone salvi gli effetti sin al 31 dicembre 2015, e tenuto in riguardo il quadro complessivo delle disposizioni in materia di pensionamento dei magistrati, auspica che ulteriori interventi normativi possano garantire un'applicazione maggiormente graduata di tali disposizioni così da evitare effetti pregiudizievoli sul sistema giudiziario;

considerato che l'articolo 50 introduce una nuova struttura organizzativa, l'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e le corti d'appello e che tale ufficio è composto, oltre che da personale di cancelleria, da giovani laureati, scelti tra i più meritevoli, che svolgono il tirocinio formativo di 18 mesi, la formazione professionale nel primo anno del corso di dottorato di ricerca, o del corso di specializzazione per le professioni legali o della pratica forense, la Commissione rileva che, presso la Camera dei deputati, è stato inserito un nuovo comma 1-*bis* all'articolo 50 che allarga la platea di personale da impiegare eventualmente presso l'ufficio del processo. In particolare, la lettera *b*), prevista dal successivo comma 2, stabilisce che l'esito positivo dello *stage* formativo presso gli uffici giudiziari ex articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità 2012), costituisce titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 160 del 2006. Al riguardo, la Commissione, precisato che disposizioni di simile tenore erano state già respinte in precedenza nel corso dell'esame di altri provvedimenti in Senato, rileva l'esigenza di preservare il pieno rispetto dell'articolo 106, primo comma della Costituzione, secondo il quale le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. Si tratta di una garanzia che, soltanto se mantenuta al massimo dell'effettività, sostiene l'indipendenza dei giudici e l'autonomia dell'intero ordine giudiziario. Pertanto, forme di accesso privilegiato o canali di preselezione che consentano a singoli di prendere parte al concorso per l'accesso in magistratura in virtù di particolari titoli preferenziali, finiscono con l'indebolire la funzione selettiva, a garanzia della parità di opportunità, insita nella procedura concorsuale a requisiti omogenei di accesso;

rilevato che l'articolo 18 dispone la soppressione delle sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali, la Commissione auspica che tali disposizioni trovino attuazione tenendo conto dei carichi di conten-

zioso di competenza di ciascuna sezione del giudice amministrativo di primo grado, al fine di garantire anche nel plesso amministrativo speciale, un efficiente esercizio delle funzioni giudiziarie di cui agli articoli 103, 104, primo comma e 113, della Costituzione;

ancora con riguardo all'articolo 18, originato dalle recenti vicende criminali che hanno coinvolto la costruzione del Mose a Venezia e il fallimento del sistema dei controlli amministrativi e contabili, la Commissione rileva che l'originario articolo 18, comma 3, recava la soppressione del magistrato delle acque per le province venete e di Mantova, con il correlativo trasferimento di funzioni al Provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio. Presso l'altro ramo del Parlamento è stata approvata una norma volta altresì alla soppressione del comitato tecnico di magistratura che affondava le proprie radici nell'articolo 4 della legge n. 257 del 1907. Sull'opzione normativa adottata dal Governo, rilevato che sono molteplici le competenze del Magistrato delle acque di Venezia, anche in materia di verifica e controllo anti-inquinamento e di polizia lagunare, la Commissione auspica che la scelta di trasferire le funzioni di tale magistratura specializzata ad altro soggetto istituzionale, trovi un complessivo equilibrio nell'ambito di una disciplina di riforma generale dei procedimenti amministrativi e dei sistemi di controllo concernenti la gestione delle acque e della laguna di Venezia, come peraltro proposto da taluni provvedimenti, volti ad introdurre una nuova legislazione speciale per Venezia, in corso di esame in Senato. In particolare, occorre che il sistema di vigilanza e controllo esercitato anche dalle amministrazioni pubbliche, tra le quali il Servizio per l'alta sorveglianza delle grandi opere, garantisca un effettivo monitoraggio degli interventi, prevenga e reprima i tentativi di infiltrazione mafiosa e consenta l'adozione di un sistema di interconnessione dei dati da parte delle amministrazioni interessate.

## **DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

### **Sottocommissione per i pareri**

**19<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Orario: dalle ore 9 alle ore 9,15*

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

*alla 1<sup>a</sup> Commissione:*

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.**

**FINANZE E TESORO (6<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria****126<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
Mauro Maria MARINO

*La seduta inizia alle ore 9.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice CHIAVAROLI (*NCD*) riferisce analiticamente sugli articoli di competenza della Commissione, facendo presente che l'articolo 22, modificato dalla Camera, reca disposizioni relative alle Autorità indipendenti e investe numerosi profili: dall'incompatibilità dei componenti e dei dirigenti alle procedure concorsuali, dalla riduzione delle spese per incarichi di consulenza e per organi collegiali alla gestione unitaria dei servizi e acquisti centralizzati e all'accorpamento delle sedi.

In dettaglio, il comma 1 esclude la possibilità, ammessa dalle vigenti norme di settore, che i componenti di un'Autorità indipendente, alla scadenza del mandato, possano essere nominati presso altra Autorità prima di cinque anni.

Con specifico riferimento alla Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), il comma 2 introduce per i componenti degli organi di vertice e i dirigenti il divieto di intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti pubblici o privati operanti nei settori di competenza (siano soggetti regolati o società da questi controllate), per i due anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Siffatte previsioni si applicano altresì ai componenti degli organi di vertice e ai dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni.

In via analoga a quanto stabilito per la Consob, il comma 3 estende ai dirigenti a tempo indeterminato delle «Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità», il regime delle incompatibilità successive. Il comma 4 introduce una nuova procedura gestionale unitaria delle procedure concorsuali per il reclutamento del personale in varie Autorità indipendenti, mentre il comma 5 dispone che dal 1° luglio 2014, gli organismi richiamati provvedano, nell'ambito dei propri ordinamenti, ad effettuare una riduzione non inferiore al 20 per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti.

Dopo aver dato conto del contenuto dei commi da 6 a 12, si sofferma in particolare sui successivi commi recanti disposizioni concernenti l'ordinamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

Per effetto delle norme in commento i componenti della Consob tornano ad essere cinque (dal precedente numero di tre, così ridotto dal decreto-legge n. 201 del 2011), si apportano le conseguenti modifiche di coordinamento all'ordinamento della Consob (contenuto nel decreto-legge n. 95 del 1974), ripristinando la maggioranza qualificata, pari ad almeno quattro voti, per l'adozione di determinate delibere.

La decorrenza delle norme sulle maggioranze qualificate è fissata (comma 16) alla data di nomina dell'ultimo dei cinque componenti della Consob.

L'articolo 49, prosegue la relatrice, consente, nell'ambito del processo tributario, l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) anche alla parte processuale che non si avvale di un avvocato; in tal caso la parte che sta in giudizio personalmente deve indicare la propria PEC nel ricorso. Qualora la parte non abbia comunicato la PEC o questa non funzioni correttamente per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni nel corso del giudizio sono eseguite mediante deposito degli atti in segreteria della Commissione tributaria. L'invito al pagamento del contributo unificato può essere notificato anche mediante PEC.

Conclude il proprio intervento proponendo l'espressione di un parere non ostativo.

Il senatore VACCIANO (*M5S*) giudica positivamente il divieto di assumere incarichi per i dirigenti della Banca d'Italia cessati dal servizio in organismi o enti operanti nei settori di competenza, al fine di evitare conflitti di interesse e collegamenti illegittimi tra controllore e controllato: per evitare tale evenienza sarebbe stato preferibile, a suo parere, un periodo più ampio dei due anni previsti.

Il presidente Mauro Maria MARINO, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che si passerà alla votazione del parere di nulla osta.

Dopo la dichiarazione di voto contrario della senatrice BELLOT (*LN-Aut*) e di astensione del senatore VACCIANO (*M5S*), il senatore CARRARO (*FI-PdL XVII*) motiva il voto di astensione della propria parte politica.

Verificata la presenza del numero legale per deliberare, posta ai voti, è approvata la proposta di parere di nulla osta.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente Mauro Maria MARINO avverte che la Commissione tornerà a riunirsi nelle giornate di martedì e mercoledì (4 e 5 agosto) alle ore 14,30, riservandosi di modificare tale calendario in relazione all'andamento dei lavori di Assemblea.

La Commissione conviene.

*La seduta termina alle ore 9,20.*



**AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria****73<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Interviene il vice ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Olivero.*

*La seduta inizia alle ore 9,05.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore RUTA (PD) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale ha un ampio contenuto che interessa vari profili della pubblica amministrazione.

Per quanto di competenza, richiama l'articolo 1, che reca disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, il trattenimento in servizio, la risoluzione unilaterale del contratto e altre norme riguardanti il pubblico impiego. La copertura finanziaria richiesta per l'insieme delle previsioni legislative è individuata dal comma 6 anche attraverso l'aumento degli obiettivi di risparmio attesi dalla *spending review*, aumento che interessa anche il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Segnala poi il comma 2 dell'articolo 11, che è stato introdotto dalla Camera dei deputati. È formulato come sostitutivo del dispositivo dell'articolo 19 del comma 6-*quater* – che aveva tutt'altro contenuto – del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Il nuovo testo prevede l'aumento del numero complessivo degli incarichi di funzione dirigenziale attribuibili negli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 1993.

Esso è fissato nel 20 per cento della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e nel 30 per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia (a fronte, rispettivamente, del 10 per cento e dell'8 per cento previsti in via generale per le pubbliche amministrazioni).

Gli incarichi ulteriori rispetto alle percentuali «generalmente valide» devono essere conferiti a ricercatori o tecnologi in servizio, previa selezione interna (volta ad accertare «il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità» nelle materie oggetto dell'incarico).

La previsione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 1993, richiamato dalla disposizione, menziona, tra l'altro, gli istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici. Gli enti di ricerca previsti dalla richiamata previsione della legge n. 70 del 1975 sono, tra gli altri, l'Istituto nazionale della nutrizione e l'Istituto nazionale di economia agraria (INEA).

Si sofferma poi sul comma 4 dell'articolo 18 che modifica l'organizzazione del tavolo permanente per l'attuazione dell'Agenda digitale italiana, prevedendo che il suo presidente sia individuato dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione. Il testo previgente individuava il presidente nel Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, posto a capo di una specifica struttura di missione. L'incarico di Commissario e la struttura di missione attuali vengono così soppressi.

Ricorda che la norma prevedeva, come struttura di *governance* dell'Agenda digitale italiana, a fianco della cabina di regia presieduta dal ministro delegato (attualmente il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione) e composta dai ministri interessati, tra cui quello delle politiche agricole alimentari e forestali, e da un presidente di regione e un sindaco designati dalla Conferenza unificata, un tavolo permanente come organismo consultivo, da istituire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che non risulta emanato).

Infine, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 28 riduce l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio. In ragione delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, l'importo in questione è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento, in una prospettiva di «riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» che contemplerà l'eliminazione del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emana ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.

Il comma 2, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede che anche le altre tariffe e diritti siano rimodulati: ciò avverrà sulla base di costi *standard* definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

Il comma 3, introdotto dalla Camera dei deputati, prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Ricorda infine che nel corso della prima lettura l'omologa Commissione della Camera dei deputati aveva espresso un parere favorevole condizionato a una modifica della disposizione sui diritti camerale, e che il testo in esame si muove in tale direzione; presso la Commissione affari costituzionali era stata affrontata la problematica dei compiti e dell'assetto del Corpo forestale dello Stato, rinviandola tuttavia ad altra sede di discussione.

Ciò premesso, propone l'espressione di un parere favorevole per i profili di competenza.

La senatrice FATTORI (*M5S*) sottolinea la rilevanza del tema della struttura e dei compiti del Corpo forestale dello Stato. Pur non essendo la materia espressamente trattata nel testo del provvedimento come approvato dalla Camera dei deputati, suggerisce che la Commissione possa formulare un'osservazione nel parere che muova nell'ottica della tutela della dignità e dell'importanza del Corpo forestale stesso.

La senatrice PIGNEDOLI (*PD*) ricorda che è già programmata per la prossima settimana un'audizione informale innanzi alle Commissioni agricoltura e ambiente sull'assetto e le attività proprio del Corpo forestale dello Stato. Poiché tale tema non viene quindi affrontato nel provvedimento in discorso, suggerisce che la Commissione possa svolgere un'ulteriore riflessione una volta avvenuta la prevista audizione.

Il senatore PANIZZA (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede chiarimenti sull'articolo 28 sui diritti annuali delle camere di commercio.

Il relatore RUTA (*PD*) fa presente che il comma 1 dell'articolo 28 riduce l'importo del diritto annuale dovuto dalle imprese alle camere di commercio nella misura derivante dalle modifiche introdotte nel corso della prima lettura.

Quanto alla tematica della disciplina del Corpo forestale dello Stato, emersa nel corso della discussione generale, ritiene che essa possa formare oggetto di un ordine del giorno che si riserva di presentare presso la Commissione affari costituzionali e che potrebbe essere condiviso dai componenti della Commissione.

Il senatore DALLA TOR (*NCD*) sottolinea a sua volta che in materia ambientale occorre un coordinamento di compiti e funzioni per evitare sovrapposizioni tra ruolo del Corpo forestale dello Stato e province.

Il vice ministro OLIVERO valuta positivamente i contenuti del provvedimento e la proposta di parere favorevole del relatore.

Per quanto concerne la problematica del Corpo forestale dello Stato, prende atto dell'esigenza manifestata dalla Commissione di un'ulteriore riflessione sul punto.

Il presidente FORMIGONI, verificata la presenza del numero legale, pone quindi in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

**LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria****93<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente*  
SACCONI*La seduta inizia alle ore 9.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

Nell'introdurre l'esame, il relatore ICHINO (*SCpI*) avverte preliminarmente che i commi da 1 a 6 dell'articolo 1 del decreto-legge, in materia di ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, esorbitano dalle competenze della Commissione. A proposito dell'articolo 1, recante disposizioni per il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni, osserva dunque che la ragion d'essere di queste disposizioni non può essere individuata in una generica necessità di riduzione della spesa pubblica relativa alle posizioni di lavoro occupate da lavoratori anziani: per ogni stipendio che cessa, infatti, si attiva una pensione che, essendo calcolata secondo il criterio retributivo, sarà di entità non molto inferiore. La *ratio* va invece individuata nell'esigenza di consentire alle amministrazioni, laddove se ne ravvisi l'opportunità, di sostituire dipendenti dei quali si ritenga difficile o impossibile la riqualificazione in relazione alle nuove tecnologie necessarie per il migliore funzionamento degli uffici. Ciò assume particolare rilievo in riferimento alla specifica situazione degli uffici giudiziari, per i quali infatti il comma 3 dispone un differimento al 31 dicembre 2015 dei trattenimenti in servizio secondo la disciplina vigente. A questo proposito, il ritardo della costituzione del nuovo CSM, i tempi di espletamento dei concorsi per la copertura dei posti dirigenziali che resteranno vacanti a seguito del pensionamento dei magi-

strati titolari, nonché i tempi di formazione specifica dei magistrati destinati a sostituirli inducono a considerare attentamente l'opportunità di un differimento almeno di un anno ulteriore rispetto alla data. Il relatore si sofferma quindi sul comma 6-bis – inserito dalla Camera – volto a modificare la norma che esclude dall'ambito di applicazione delle riduzioni percentuali dei trattamenti pensionistici i trattamenti liquidati in favore di soggetti che maturino il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora, ai fini del possesso del medesimo requisito, siano sufficienti l'anzianità contributiva derivante da prestazione effettiva di lavoro, i periodi di astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio o malattia, quelli di CIG ordinaria, per astensione dal lavoro per donazione di sangue e di emocomponenti, i congedi parentali di maternità e paternità e i congedi e permessi riferiti a persone con *handicap* grave. La novella sopprime le condizioni relative ai rapporti ed alle fattispecie sottostanti alla contribuzione, limitandosi a richiedere che il requisito di anzianità contributiva sia maturato entro il 31 dicembre 2017.

L'articolo 1-ter, pure inserito dalla Camera, concerne i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI dipendenti da imprese editrici di giornali quotidiani e periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale, limitatamente al numero di unità ammesso dal Ministero del lavoro, in base ad accordi ivi recepiti, sulla base delle risorse finanziarie disponibili e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendali. La pensione può essere liquidata ai soggetti che abbiano almeno 58 anni di età e 18 di anzianità contributiva. Di queste norme, ad avviso del relatore, andrà esaminata non solo la pertinenza rispetto alla materia prevista dal decreto, ma anche, e soprattutto, la coerenza rispetto all'impianto generale del sistema pensionistico.

Il comma 1 dell'articolo incrementa la misura del sostegno finanziario statale per tali trattamenti, attualmente pari a 20 milioni di euro annui. Qualora i datori di lavoro presentino piani comportanti effetti finanziari complessivi superiori ai valori riformulati dalla novella di cui al terzo periodo del comma, si prevede che con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dell'economia, sia introdotto, su proposta delle organizzazioni sindacali datoriali ed a carico dei datori di lavoro del settore, uno specifico contributo aggiuntivo, da versare all'INPGI, per il finanziamento dell'onere eccedente. Per i trattamenti di vecchiaia anticipati finanziati ai sensi dell'articolo e con esclusivo riferimento agli accordi che contemplino un numero di pensionamenti anticipati superiore a cinque, il comma 2 prevede che il riconoscimento dei trattamenti sia subordinato all'avvenuta presentazione al Ministero del lavoro, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge in esame, di un piano di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che comprenda – anche mediante successiva integrazione del piano già presentato – la contestuale assunzione di personale giornalistico in possesso di competenze professionali coerenti con l'attuazione dei programmi di rilancio e sviluppo aziendale, nel rapporto

minimo di un'assunzione a tempo indeterminato ogni tre pensionamenti anticipati.

Il comma 3 stabilisce che l'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente, o in forma di collaborazione coordinata e continuativa o autonoma, o la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipati comportino la revoca del finanziamento concesso ove il rapporto riguardi il medesimo gruppo editoriale interessato dall'intervento. Al riguardo, il relatore riterrebbe opportuno chiarire il riferimento alla revoca del finanziamento, che, in via generale, concerne l'INPGI e non il gruppo editoriale, ed esplicitare se l'ultima parte del comma 3 – che menziona soltanto il «rapporto di lavoro» – includa anche l'ipotesi di contratto di cessione del diritto d'autore.

L'articolo 12, nel disporre alcune norme in materia di attività di volontariato, rientrando nella competenza della Commissione affari costituzionali, istituisce altresì in via sperimentale presso il Ministero del lavoro per il biennio 2014-2015 un Fondo destinato a coprire l'onere relativo all'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, con riferimento ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o altri enti locali – mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'INAIL – ed agli aderenti alle organizzazioni di volontariato che esercitino attività di utilità sociale nei territori montani e siano già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (mediante versamento delle corrispondenti somme dal Fondo all'organizzazione.) Le risorse destinate a quest'ultima finalità non possono essere superiori a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. La dotazione del Fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 (comma 2). Alla copertura del conseguente onere finanziario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.

Al fine di stimolare la prestazione di attività di volontariato da parte dei beneficiari di ammortizzatori e degli altri trattamenti summenzionati, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono opportune iniziative informative. L'INPS, su richiesta dell'ente locale, verifica la sussistenza della titolarità del trattamento. La definizione di criteri e modalità per la valorizzazione, mediante la certificazione dei crediti formativi, dell'attività di volontariato prestata dai titolari dei trattamenti summenzionati (comma 4) è demandata ad un decreto del Ministro del lavoro.

Il relatore illustra quindi diffusamente l'articolo 25, in materia di invalidità, evidenziando in particolare le disposizioni dei commi da 5-*bis* a 5-*quinquies*, inseriti dalla Camera, che riguardano i soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente in conseguenza di atti di terrorismo e strage, e la novella di cui al comma 9-*bis*, pure introdotto dalla Camera, intesa a confermare che i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti anche oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso.

Infine, dà conto alla Commissione di una propria proposta di parere, favorevole con osservazioni (testo allegato al resoconto della seduta).

Il presidente SACCONI (*NCD*), nel ringraziare il relatore per l'ampia disamina, suggerisce di prevedere la possibilità che anche le pubbliche amministrazioni facciano ricorso al contratto di apprendistato, ferma restando la modalità di accesso per concorso. In tal senso va una sua proposta di emendamento al testo, presentata alla Commissione di merito.

Concorda il relatore ICHINO (*SCpI*), favorevole altresì a forme di apprendistato precedenti all'assunzione attraverso concorso da parte delle pubbliche amministrazioni, configurabili come contratti a termine, e che diano eventualmente un punteggio aggiuntivo nella fase concorsuale. In alternativa, potrebbe prevedersi l'effettuazione di concorsi per l'accesso all'apprendistato presso una pubblica amministrazione.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ricorda di aver più volte chiesto al ministro Poletti, sia attraverso strumenti di sindacato ispettivo che nel corso del recente *question time* presso il Senato, le ragioni per le quali il decreto legislativo n. 167 del 2011, che regola appunto il contratto di apprendistato, non abbia finora trovato ancora attuazione. Ribadisce pertanto il suo appoggio all'introduzione di forme di apprendistato, da configurarsi anche come abilitazione che consenta la partecipazione ai concorsi pubblici.

Il senatore ANGIONI (*PD*) ritiene necessario che la Commissione di merito conduca una valutazione attenta in ordine alla compatibilità tra il contratto di apprendistato presso una pubblica amministrazione e il principio costituzionale di accesso alla medesima attraverso pubblico concorso. In questo quadro, reputa indispensabile una approfondita disamina, anche al fine di chiarire quale soggetto potrebbe essere ritenuto idoneo a certificare che un soggetto che abbia fatto il suo ingresso nel settore pubblico attraverso un contratto di apprendistato abbia conseguito la maturità professionale che lo renda idoneo allo svolgimento della pubblica funzione. Al fine di evitare violazioni dell'articolo 97 della Costituzione, ribadisce dunque l'esigenza di una riflessione problematica sul punto.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) avanza la possibilità di prevedere l'espletamento di due passaggi concorsuali, il primo finalizzato all'apprendistato e il secondo al conseguimento dell'inserimento nei ruoli della funzione pubblica.

Il presidente SACCONI (*NCD*) sottolinea che anche nel settore privato il contratto di apprendistato non dà luogo ad un accesso automatico, ma rappresenta unicamente la modalità di regolazione di un rapporto.



La senatrice Rita GHEDINI (*PD*), riprendendo i profili già evidenziati dal senatore Angioni, invita la Commissione a riflettere sulla esigenza di affrontare la tematica in modo problematico e con le dovute cautele.

Il relatore ICHINO (*SCpI*) dà quindi conto di una nuova proposta di parere di segno favorevole con osservazioni, che raccoglie i suggerimenti del presidente Sacconi e più in generale il dibattito sviluppatosi nel corso della seduta (testo allegato al resoconto).

Presente il prescritto numero di senatori, il presidente SACCONI mette ai voti tale proposta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1582**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita anzitutto la Commissione di merito a valutare con attenzione, alla stregua del principio di coerenza con il sistema dell'assicurazione pensionistica generale, l'opportunità di mantenere la disposizione di cui all'articolo 1-*bis*, inserita dalla Camera dei deputati, che prevede la definizione di un contingente, nell'ambito del personale della scuola e nel limite massimo di 4.000 soggetti, cui sarebbe applicabile la disciplina sui requisiti per la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità – ivi compreso l'istituto delle «finestre» (cioè, dei termini dilatori di decorrenza del trattamento) previgente l'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del medesimo anno. Con l'occasione, si sollecita altresì l'attenzione del Governo sull'esigenza di risolvere, anche in via amministrativa, la delicata problematica – oggetto del disegno di legge n. 772, in esame presso questa Commissione e sul quale si è registrato un consenso unanime – riguardante l'interpretazione autentica dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, sul trasferimento di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione ai ruoli dell'INPS, la cui applicazione ha ingenerato forti sperequazioni all'interno della medesima categoria di personale, determinando altresì un notevole contenzioso.

Del pari si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla disposizione di cui all'articolo 1-*ter*, pure inserito dalla Camera dei deputati, concernente i trattamenti pensionistici di vecchiaia anticipati per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, esaminandone la pertinenza alla materia principale del decreto e la coerenza rispetto all'impianto del sistema pensionistico. Con specifico riferimento al comma 3 dello stesso articolo – che prevede che l'instaurazione dei rapporti di lavoro dipendente, oppure in forma di collaborazione coordinata e continuativa o autonoma, o la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipati, finanziati a norma dello stesso articolo, comportino la revoca del finanziamento concesso, ove il rapporto riguardi il medesimo gruppo editoriale interessato dall'intervento – si rileva la necessità di chiarire il riferimento alla revoca del finanziamento, atteso che esso, in via generale, concerne l'INPGI e non il gruppo editoriale, e di esplicitare se l'ultima parte del comma – ove si menziona unicamente il rapporto di lavoro *tout court* – riguardi anche l'ipotesi di contratto di cessione del diritto di autore.

Infine, e in via generale, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di garantire la generale coerenza della disciplina pensionistica, evitando trattamenti differenziati destinati a creare ingiustificate sperequazioni, anche alla luce della tipologia dell'attività lavorativa esercitata.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1582**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole con le seguenti osservazioni.

Si invita anzitutto la Commissione di merito a valutare con attenzione, nel quadro di organiche ed eque misure di flessibilità del sistema previdenziale, le disposizioni di cui agli articoli 1-*bis* e 1-*ter*, inserite dalla Camera dei deputati. Con l'occasione, si sollecita altresì l'attenzione del Governo sull'esigenza di risolvere, anche in via amministrativa, la delicata problematica – oggetto del disegno di legge n. 772, in esame presso questa Commissione e sul quale si è registrato un consenso unanime – riguardante l'interpretazione autentica dell'ordinanza ministeriale n. 217 del 1998, sul trasferimento di personale docente del Ministero della Pubblica Istruzione ai ruoli dell'INPS, la cui applicazione ha ingenerato forti sperequazioni all'interno della medesima categoria di personale, determinando altresì un notevole contenzioso.

In via generale, si segnala alla Commissione di merito l'opportunità di garantire la generale coerenza della disciplina pensionistica, evitando trattamenti differenziati destinati a creare ingiustificate sperequazioni, anche alla luce della tipologia dell'attività lavorativa esercitata.

Infine, si invita la Commissione di merito a valutare la possibilità per le pubbliche amministrazioni di utilizzare, nella fase iniziale del rapporto di lavoro, il contratto di apprendistato, ove ne ricorrano i presupposti, fermo restando il principio dell'accesso per pubblico concorso.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Sabato 2 agosto 2014

**Plenaria****149<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 8,35.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1582) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice DIRINDIN (PD) illustra il provvedimento in titolo, soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione.

I commi 1 e 2 dell'articolo 1 dispongono in materia di trattenimento in servizio nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 1 abroga le norme che consentono il trattenimento in servizio da parte della pubblica amministrazione, oltre il limite di età per il collocamento a riposo di ufficio, del pubblico dipendente che abbia manifestato la relativa disponibilità. Il comma 2 prevede che i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del decreto siano fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o fino alla loro scadenza (se anteriore), mentre quelli non ancora efficaci sono revocati. Le norme in esame non modificano i limiti specifici per il collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale e del personale medico universitario, limiti di cui all'art. 15-*nonies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Il successivo comma 5 – come riformulato dalla Camera – opera una revisione della disciplina della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. In base alla nuova normativa – la quale è posta a regime (mentre quella fino ad ora vigente è posta fino al 2014) – le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipen-

denti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento (attualmente pari a 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) e non prima del compimento dei 62 anni di età (al di sotto della quale opererebbero riduzioni percentuali del trattamento pensionistico), risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale (con un preavviso di sei mesi, come già previsto dalla normativa vigente). In proposito, la relatrice osserva che sarebbe opportuno chiarire il riferimento al limite di 62 anni, in quanto la formulazione letterale sembrerebbe designarlo come limite massimo, anziché minimo. La risoluzione deve essere operata «con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi». Per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, la risoluzione viene ammessa non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ovvero del sessantottesimo anno per i responsabili di struttura complessa (i quali ultimi, nella normativa fino ad ora vigente, sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'istituto). Per i professori universitari – anch'essi esclusi nella disciplina fino ad ora vigente – la risoluzione può trovare applicazione – «previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS» – non prima del termine dell'anno accademico nel quale l'interessato abbia compiuto il sessantottesimo anno di età, con decisione del senato accademico e «senza pregiudizio per la continuità dei corsi di studio». È previsto un meccanismo di assunzione di un professore universitario o – purché rientrante nelle tipologie contrattuali di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – di un ricercatore a tempo determinato, per ogni rapporto unilateralmente risolto, da parte della medesima università.

Il comma 3 – come modificato dalla Camera – dell'articolo 11 prevede che per la dirigenza regionale, nonché per la dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, il limite dei posti dirigenziali in dotazione organica attribuibili (tramite assunzioni a tempo determinato) a soggetti esterni all'amministrazione sia pari al dieci per cento e che tali incarichi siano conferiti previa selezione pubblica. Tale selezione è intesa ad accertare il possesso di comprovata esperienza pluriennale e di specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico (fermi restando gli altri presupposti e requisiti, posti dalle norme vigenti in tema di conferimento a soggetti esterni).

L'articolo 15 concerne alcuni profili della disciplina dei corsi di formazione specialistica per i medici e le relative risorse finanziarie.

Il comma 1 – il cui attuale contenuto è stato introdotto dalla Camera – differisce dal 31 marzo 2014 al 31 dicembre 2014 il termine per l'emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (di concerto con il Ministro della salute) sulla riduzione della durata dei corsi in oggetto – la quale è attualmente pari a 5 o a 6 anni –, con l'osservanza dei limiti minimi previsti dalla normativa europea in materia, e sulla riorganizzazione delle classi e delle tipologie dei corsi medesimi.

Il comma 1-*bis* – corrispondente, con modifiche ed integrazioni, al comma 1 del testo originario dell'articolo 15 – ridefinisce i profili transitori per l'applicazione della nuova durata, prevedendo che quest'ultima si applichi a decorrere dall'anno accademico 2014-2015 (anno di riferimento per i corsi di specializzazione) e che gli specializzandi già in corso optino tra il nuovo ordinamento didattico e quello previgente, ad esclusione dei soggetti che inizino nel suddetto anno accademico 2014-2015 l'ultimo anno di specialità, per i quali resta fermo l'ordinamento previgente. Le modalità dell'opzione sono definite dal summenzionato decreto ministeriale.

Il comma 2 incrementa, nella misura di 6 milioni di euro per il 2014, di 40 milioni per il 2015 e di 1,8 milioni per il 2016, le risorse per il trattamento economico in favore dei medici in formazione specialistica. Alla copertura del relativo onere si provvede: per il 2014, impiegando quota parte delle entrate che dalle contabilità speciali scolastiche – non più alimentate dal 2013 – sono versate, in ciascuno degli anni dal 2013 al 2016, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ai capitoli dello stato di previsione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativi alle spese di funzionamento delle scuole; per il 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica; per il 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.

Il comma 3 prevede che per la partecipazione alle prove di ammissione ai corsi di specializzazione medica sia dovuto dai candidati un diritto di segreteria, nella misura determinata dal bando e non superiore a 100 euro. Le corrispondenti entrate sono destinate alla copertura degli oneri connessi alle prove di ammissione.

Il comma 3-*bis* – inserito dalla Camera – reca una norma di salvezza – rispetto alla disciplina regolamentare per l'ammissione alle scuole di specializzazione in medicina – per le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica, finanziati dalle medesime province autonome attraverso convenzioni stipulate con le università.

L'articolo 25 reca norme in materia di invalidità.

Il comma 01 – inserito dalla Camera – ed il comma 1 concernono alcuni casi di integrazione della composizione delle commissioni mediche locali, costituite presso le aziende sanitarie locali di ogni capoluogo di provincia e competenti in materia di patenti di guida. Il comma 1 prevede che, nel caso in cui l'accertamento dei requisiti fisici e psichici sia richiesto da mutilati e minorati fisici a causa di minorazioni anatomiche o funzionali a carico degli arti o della colonna vertebrale, la composizione della commissione sia integrata – oltre che (come già previsto dalla normativa fino ad ora vigente) da un medico appartenente ai servizi territoriali della riabilitazione e da un dipendente della Direzione generale della motorizzazione del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, appartenente ad uno dei profili per i quali sia richiesta la laurea in ingegneria – anche dal rappresentante di un'associazione di per-

sone con invalidità (associazione individuata dal soggetto sottoposto all'accertamento, come specificato dalla Camera, che ha soppresso il requisito che il rappresentante sia esperto della materia). La partecipazione del suddetto rappresentante è a titolo gratuito. Il comma 01 estende le norme sull'integrazione della composizione della commissione ai casi in cui il soggetto interessato sia un disabile sensoriale.

Il comma 2 prevede che i rinnovi di validità della patente di guida per i mutilati ed i minorati fisici possano essere esperiti secondo le procedure e secondo le cadenze temporali ordinarie qualora, all'esito della visita per il rilascio della patente, la commissione medica locale certifichi che il conducente presenta situazioni di mutilazione o minorazione fisica stabilizzate e non suscettibili di aggravamento né di modifica delle prescrizioni o delle limitazioni in atto.

Il comma 4 semplifica le procedure per l'accertamento delle invalidità da parte delle commissioni mediche costituite presso le aziende sanitarie locali.

Il comma 5 prevede, al compimento del diciottesimo anno di età, il riconoscimento provvisorio, per i minori già titolari di indennità di frequenza, delle prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni, purché la domanda relativa a queste ultime sia stata presentata entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età. Rimane fermo l'accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti posti dalla normativa di settore. Il comma 6 concerne, invece, i minori titolari delle altre prestazioni assistenziali ivi menzionate e quelli riconosciuti affetti dalle menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, per i quali si prevede che siano attribuiti, al compimento della maggiore età, i trattamenti economici erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti posti dalla normativa di settore; la Camera ha soppresso la condizione della presentazione della domanda da parte dell'interessato.

Il comma 6-bis – inserito dalla Camera – prevede che, nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo *iter* di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservino i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni ed agevolazioni di qualsiasi natura e che la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, sia di competenza dell'INPS.

Le novelle di cui ai commi 7 e 8 ampliano il principio di esclusione dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante a tutti i soggetti per i quali sia già stata accertata, da parte degli uffici competenti, una menomazione o una patologia stabilizzata o ingravescente, sopprimendo la condizione che tale accertamento abbia dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione.

L'articolo 26 modifica la disciplina relativa alle modalità di prescrizione dei medicinali per il trattamento delle patologie croniche e invalidanti. La novella consente, a condizione che si tratti di farmaci già impiegati dal paziente da almeno sei mesi, un elevamento: del numero massimo



di confezioni da tre a sei; della durata dei giorni di terapia (inerenti alla singola ricetta) da 60 a 180. La novella viene formulata «nelle more della messa a regime sull'intero territorio nazionale della ricetta dematerializzata» (la quale potrebbe rendere più veloce per il paziente, sotto il profilo strettamente materiale, il conseguimento della ricetta).

Il comma 1 ed il comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – dell'articolo 27 concernono alcuni profili assicurativi nel settore sanitario.

Il comma 1 modifica la recente normativa sul fondo destinato a garantire, sulla base di definite categorie di rischio professionale, idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie.

In base alle novelle: si specifica che la copertura suddetta è operata – anche con riferimento all'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, come esplicitato dalla Camera – nei limiti delle risorse del fondo stesso; si richiama la disciplina legislativa in materia di assicurazione obbligatoria per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale – al fine di ribadire l'esclusione da tale ambito dei soggetti alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale –; si prevede che la misura del contributo al fondo a carico dei professionisti (la cui iscrizione al fondo è facoltativa) sia determinata dal soggetto gestore del medesimo fondo – anziché dalla contrattazione collettiva, come prevedeva la norma previgente –.

Il comma 1-*bis* – inserito dalla Camera – dispone che ogni azienda del Servizio sanitario nazionale ed ogni struttura o ente privato che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie in favore di terzi sia tenuto a dotarsi di copertura assicurativa o di altre analoghe misure per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e per la responsabilità civile verso prestatori d'opera (RCO), a tutela dei pazienti e del personale; dall'attuazione del comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La Camera ha soppresso il successivo comma 2, il quale abrogava la norma che prevede, per la realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie, la verifica di compatibilità del progetto, da parte della regione, e l'acquisizione di tale atto da parte del comune (norma che, con l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, tornerebbe, quindi, vigente).

I commi 3 e 4 dello stesso articolo 27 modificano la composizione del Consiglio superiore di sanità, disciplinata dall'art. 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44, riducendo da quaranta a trenta i componenti non di diritto dell'organo, e prevedono che, al trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, tutti i componenti in carica del Consiglio decadano automaticamente e che, con decreto del Ministro della salute, l'organo venga ricostituito nella nuova composizione stabilita.

L'articolo 27-*bis* – inserito dalla Camera – prevede la possibilità di un risarcimento, in cifra fissa, per i soggetti danneggiati in ambito sanitario (o per i loro eredi) che abbiano presentato, entro il 19 gennaio 2010, domanda di adesione alla procedura transattiva (già contemplata dalla nor-

mativa), in alternativa allo svolgimento di quest'ultima e ad ogni altra pretesa risarcitoria.

Si tratta delle seguenti categorie: danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti; danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Il risarcimento in cifra fissa in questione è pari a 100.000 euro per i danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti ed a 20.000 euro per i danneggiati da vaccinazione obbligatoria, ferma restando la sussistenza dei medesimi presupposti (relativi al danno ed al nesso causale) richiesti per le transazioni. La liquidazione di tali importi è effettuata, su domanda e in via subordinata alle rinunzie suddette (anche con riferimento ad istanze ed azioni in sedi sovranazionali), entro il 31 dicembre 2017, in base al criterio della gravità dell'infermità derivata agli aventi diritto e, in caso di pari entità, secondo l'ordine del disagio economico (accertato in base alla disciplina relativa all'ISEE), nei limiti della disponibilità annuale di bilancio (derivante dalle risorse già stanziare per le suddette procedure transattive).

Dalla misura del risarcimento in oggetto si detraggono le somme eventualmente già percepite, a titolo di risarcimento del danno, in base a sentenza esecutiva.

Per i soggetti che non intendano avvalersi del risarcimento in cifra fissa, il comma 3 prevede che le somme derivanti dalle transazioni siano erogate in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2017, secondo i criteri di priorità summenzionati.

La Relatrice segnala, infine, che l'articolo 12 reca alcune norme in materia di attività di volontariato, con particolare riguardo: ai soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, coinvolti in attività di volontariato, a fini di utilità sociale, in favore di comuni o altri enti locali; agli aderenti alle organizzazioni di volontariato le quali esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SILVESTRO (PD) rileva in primo luogo le difficoltà causate dall'esiguità del tempo a disposizione per l'esame di un provvedimento di notevole complessità. Ritiene che per quanto concerne le norme sulla mobilità dei dipendenti pubblici sia necessario, soprattutto in riferimento al settore sanitario, un supplemento di riflessione, onde valutarne attentamente l'impatto. Quanto al tema della responsabilità degli operatori sanitari e ai connessi obblighi assicurativi, sottolinea che il testo in esame si riferisce solo a coloro che esercitano attività libero-professionale, ed auspica che in materia vengano quanto prima adottati i decreti attuativi previsti dalla normativa vigente. Esprime, infine, apprezzamento per le disposizioni volte ad alleggerire gli adempimenti burocratici per le persone affette da forme di invalidità.

La senatrice GRANAIOLA (*PD*) osserva che la disposizione concernente i soggetti danneggiati in ambito sanitario prevede risarcimenti in cifra fissa di importo non adeguato a garantire un serio ristoro dei pregiudizi subiti. Si duole, inoltre, che nel provvedimento in esame non siano state introdotte misure volte a risolvere la situazione iniqua venutasi a creare nei confronti degli insegnanti che a suo tempo transitarono dal Ministero della pubblica istruzione ai ruoli dell'Istituto nazionale di previdenza sociale, in base all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 217 del 1998, ed auspica l'inserimento, tra le premesse del parere, di una specifica notazione in merito.

Il senatore BIANCO (*PD*) ritiene condivisibili le misure atte a consentire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, anche con riguardo al Servizio sanitario nazionale, ma segnala la necessità di garantire un punto di equilibrio tra il flusso di personale in uscita, determinato dalla nuova disciplina di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, e quello in entrata discendente dall'ingresso di nuova forza lavoro all'interno del sistema. Paventa infatti il rischio che l'operazione possa rivelarsi conveniente sul piano delle differenze retributive tra personale in uscita e personale in ingresso, ma non bilanciata sul piano della adeguata copertura delle esigenze di organico. Quanto all'applicazione della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti dei professori universitari, osserva che tale misura può porsi in contrasto con il principio costituzionalmente garantito di autonomia dei docenti universitari, considerata la discrezionalità attribuita in materia ai senati accademici. Per quanto concerne le disposizioni in materia di formazione specialistica dei medici, rileva che gli aspetti salienti sono rappresentati dal differimento del termine per l'emanazione del decreto ministeriale attuativo sulla riduzione della durata dei corsi, e dalla previsione di una opzione tra nuovo e previgente ordinamento didattico per gli specializzandi già in formazione. Tale ultimo aspetto, a suo avviso, rende difficilmente quantificabili gli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del nuovo ordinamento didattico. In conclusione, osserva che le problematiche legate alla coesistenza tra profili giuridici diversi nell'ambito delle aziende miste, universitarie e sanitarie, non sembrano trovare una soluzione all'interno del provvedimento in esame.

Il senatore DALLA ZUANNA (*PD*) ritiene non condivisibile l'estensione ai professori universitari della disciplina di risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro da parte della pubblica amministrazione. Si tratta a suo avviso di un approccio errato, che si pone in controtendenza rispetto alle aspettative di vita del personale in questione e sarà pertanto, come rilevato anche dal Ministero dell'economia e delle finanze, foriero di oneri finanziari, nonché di sperequazioni rispetto al settore privato.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*), nel prendere atto degli accenti critici che hanno caratterizzato gli interventi degli oratori che lo hanno

preceduto, osserva anzitutto che il provvedimento in esame è connotato dal frequente errore metodologico in cui incorre il Governo attualmente in carica: quello di utilizzare in maniera eccessiva lo strumento della decretazione di urgenza, azzerando le possibilità di reale approfondimento dei temi da parte delle Camere, al fine di perseguire una politica di annunci. Quanto alle misure volte a garantire il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione, che pure ritiene necessarie, rileva che l'intervento governativo in materia non tiene in debito conto degli equilibri di bilancio e dell'esigenza di compensare integralmente i flussi di personale in uscita con quelli di personale in entrata. Anche in riferimento al tema della mobilità dei lavoratori nel settore pubblico, esprime perplessità per le misure recate dal provvedimento in esame, anche per i profili di sperequazione che residuano tra le varie categorie di dipendenti pubblici. In conclusione, pur rilevando che le misure volte a semplificare gli adempimenti burocratici in materia di invalidità sono condivisibili, ritiene che la prevalenza di criticità nel testo non possa non indurre la sua parte politica ad esprimere una valutazione negativa.

La senatrice FUCSIA (*M5S*), nel fare proprie le considerazioni svolte dal senatore Zuffada, dichiara che anche il suo Gruppo esprime una valutazione non favorevole sul provvedimento in esame.

La PRESIDENTE osserva che effettivamente il tema dei pensionamenti forzosi del personale universitario, ancorché legato ad un auspicabile ricambio generazionale, presenta degli aspetti problematici, soprattutto per l'impatto sui profili di autonomia già evocati dal senatore Bianco. Trattandosi di una materia estremamente complessa, da affrontare mantenendo una coerenza sistematica di fondo, ritiene che sarebbe stato preferibile utilizzare lo strumento del disegno di legge. Quanto ai profili della formazione specialistica dei medici, reputa necessario porre in agenda un'istruttoria, anche nella forma di un'indagine conoscitiva in sede riunita con le altre Commissioni competenti, per individuare soluzioni normative che evitino il fenomeno dello spostamento all'estero dei laureati in medicina. Ciò posto, attesa la necessità di concludere rapidamente l'esame del provvedimento in titolo, propone di ricorrere al conferimento di un mandato alla relatrice, in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito, che verranno riepilogate in sede di replica.

La Commissione conviene.

La relatrice DIRINDIN (*PD*), in sede di replica, dichiara di recepire le considerazioni problematiche sul metodo e sull'assenza di misure in favore dei docenti transitati all'INPS, che verranno inserite nell'ambito delle premesse del parere. Saranno invece trasformate in osservazioni le considerazioni in materia di ricambio generazionale nel Servizio sanitario nazionale, pensionamento forzoso dei docenti universitari, mobilità, coperture assicurative del personale sanitario, formazione specialistica in medi-

cina e risarcimenti per i soggetti danneggiati dal Servizio sanitario nazionale.

Quindi, non essendovi richieste di intervento per dichiarazione di voto, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione conferisce mandato alla relatrice a redigere un parere favorevole con osservazioni, nei termini dianzi precisati.

*La seduta termina alle ore 9,15.*





